



## IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTA l' O.M. n. 215/91 "Elezioni degli organi collegiali a livello di Istituto (modificata ed integrata dalle OO.MM. n. 293/96 e n. 277/98);  
VISTO il D.lgs. n. 297/94 "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione;  
VISTO il DPR n. 275/99 "Regolamento sull' autonomia scolastica";  
VISTO il D.I. n. 44/2001 "Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche"  
VISTA la L. n. 53/2003 "Norme generali sull' Istruzione e livelli essenziali delle prestazioni"  
VISTA la L. 107 del 13/7/2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione"  
VALUTATA l' opportunità di adottare il presente regolamento d' Istituto già approvato in alcune sue parti

### EMANA IL SEGUENTE

## REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO E DELLA GIUNTA ESECUTIVA

### DELIBERA N. 16 DEL 31/01/2018

#### SOMMARIO

PREMESSA	5
PARTE PRIMA - IL CONSIGLIO	5
Art. 1 Componenti	5
Art. 2 Competenze generali	5
Art. 3 Organizzazione e programmazione attività scolastica	5
Art. 4 Attribuzioni Amministrativo-Contabili	6
Art. 5 Elezioni del Presidente e del Vicepresidente	7
Art. 6 Attribuzioni del Presidente	7
Art. 7 Funzioni del Segretario	7
Art. 8 Convocazione	7
Art. 9 Validità delle sedute	8
Art. 10 Partecipazione alle sedute di rappresentanze esterne	8
Art. 11 Partecipazione alle sedute degli elettori	8
Art. 12 Ordine del Giorno	8
Art. 13 Discussione	9
Art. 14 Gruppi di lavoro	9
Art. 15 Votazione e deliberazione	9

Art. 16	Verbale delle sedute _____	10
Art. 17	Delibera mediante procedura scritta _____	10
Art.18	Pubblicazione delle delibere _____	10
PARTE SECONDA – LA GIUNTA ESECUTIVA _____		11
Art. 19	Competenze _____	11
Art. 20	Programma Annuale e Conto Consuntivo _____	11
PARTE TERZA – INCARICO _____		11
Art. 21	Durata in carica _____	11
Art. 22	Decadenza dell’incarico _____	11
Art. 23	Dimissioni e sostituzioni dei Consiglieri _____	12
Art. 24	Surroga dei membri cessati _____	12
Art. 25	Disposizioni finali _____	12

## **PREMESSA**

Il Consiglio d'Istituto, al fine di dettare precise norme a salvaguardia della vita democratica dell'Istituto e della partecipazione attiva di tutte le componenti coinvolte, adotta il presente Regolamento interno che regola diritti, doveri e competenze: del Consiglio e dei membri che ne fanno parte, del Presidente, del Vicepresidente, della Giunta Esecutiva e delle Commissioni di lavoro, nonché le modalità per le convocazioni, lo svolgimento delle sedute e le deliberazioni.

Il Regolamento è redatto in conformità alla normativa vigente. Se nel corso delle sedute si presentassero fattispecie non disciplinate dal presente Regolamento, la decisione per la loro risoluzione è pregiudizialmente rimessa al voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio d'Istituto.

## **PARTE PRIMA - IL CONSIGLIO**

### **Art. 1 Componenti**

Il Consiglio d'Istituto dell'I.C. Don Lorenzo Milani è composto dalle rappresentanze elette dei genitori (n. 8), del personale docente (n. 8), del personale non docente (n. 2) e dal Dirigente Scolastico che ne è membro di diritto, per un totale di 19 Consiglieri.

**1.1** Il Consiglio d'Istituto è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

**1.2** Nella prima seduta del Consiglio d'Istituto, convocato e presieduto dal Dirigente Scolastico, i Consiglieri eleggono il Presidente, il Vicepresidente e i membri della Giunta Esecutiva.

### **Art. 2 Competenze generali**

**2.1** Il Consiglio d'Istituto è l'organo di governo che esercita le funzioni di indirizzo, definisce obiettivi e programmi e verifica la rispondenza dei risultati, mentre al Dirigente Scolastico spetta l'adozione di atti e provvedimenti, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Istituto. Per effetto del principio della separazione delle funzioni al Consiglio non competono gli atti e i provvedimenti di gestione, che sono di competenza esclusiva del Dirigente Scolastico.

### **Art. 3 Organizzazione e programmazione attività scolastica**

**3.1** Il Consiglio d'Istituto elegge un docente e due rappresentanti dei genitori per il Comitato di valutazione.

**3.2** Il Consiglio elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.

**3.3** Il Consiglio, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli d'Intersezione, d'Interclasse e di Classe, ha potere deliberante per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, compatibilmente alle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

- a. approvazione del Piano dell'Offerta Formativa Triennale, elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base dell'Atto di Indirizzo emanato dal Dirigente Scolastico;
- b. adozione del Regolamento Interno d'Istituto,
- c. adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
- d. definizione dei criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività extrascolastiche, delle uscite didattiche e dei viaggi d'istruzione;
- e. promozione di contatti con altri Istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere iniziative di collaborazione;
- f. partecipazione dell'Istituto a progetti, attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;

- g. definizione di forme e modalità per lo svolgimento di iniziative di solidarietà, che possono essere assunte dall'Istituto;
  - h. definizione delle modalità e dei criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, su proposta del Collegio dei Docenti;
  - i. partecipazione dell'Istituto ad iniziative dirette all'educazione della salute e alla prevenzione delle dipendenze, sentito il Collegio dei Docenti.
- 3.4** Il Consiglio d'Istituto, altresì, indica i criteri generali relativi:
- a. all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali;
  - b. al coordinamento organizzativo dei Consigli d'Intersezione, d'Interclasse e di Classe.
- 3.5** Il Consiglio di Istituto può inoltre:
- a. esprimere il parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo dell'Istituto;
  - b. esprimere i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi
  - c. esprimere al Collegio dei Docenti pareri in ordine ai progetti di sperimentazione.

#### Art. 4 Attribuzioni Amministrativo-Contabili

**4.1** Il Consiglio d'Istituto delibera il Programma Annuale, le eventuali variazioni di bilancio e il Conto Consuntivo, acquisisce le variazioni del Programma conseguenti a entrate finalizzate e gli storni conseguenti a delibere del Consiglio d'Istituto, stabilisce il limite per le minute spese, dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto, ratifica i provvedimenti del Dirigente che dispongono i prelievi dal fondo di riserva, decide in ordine all'affidamento del servizio di cassa, esamina la periodica relazione del Dirigente Scolastico sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica.

**4.2** Il Consiglio di istituto, inoltre, delibera in ordine:

- a. alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
- b. alla costituzione o compartecipazione a fondazioni;
- c. all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;
- d. all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;
- e. ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;
- f. all'adesione a reti di scuole e consorzi;
- g. all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;
- h. alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
- i. all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di 2.000 Euro per acquisti senza comparazione di offerte;
- j. all'acquisto di immobili.

**4.3** Al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente, delle seguenti attività negoziali:

- a. contratti di sponsorizzazione;
- b. contratti di locazione di immobili;
- c. utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;
- d. convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
- e. alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
- f. acquisto ed alienazione di titoli di Stato;

- g. contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
- h. partecipazione a progetti internazionali;
- i. criteri di assegnazione e preferenza per concessione beni in uso gratuito.

#### Art. 5 Elezioni del Presidente e del Vicepresidente

- 5.1** Il Presidente del Consiglio d'Istituto è membro del Consiglio e viene eletto, tra i rappresentanti dei genitori, in occasione della prima seduta, presieduta dal Dirigente Scolastico.
- 5.2** L'elezione del Presidente ha luogo a scrutinio segreto tra tutti i componenti del Consiglio e risulta eletto il genitore che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio stesso. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.
- 5.3** Il Vicepresidente può essere eletto secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.

#### Art. 6 Attribuzioni del Presidente

- 6.1** Il Presidente rappresenta tutti i Consiglieri, non solo la componente genitori, assicura il regolare funzionamento del Consiglio, il rispetto del presente Regolamento garantisce la democrazia all'interno del Consiglio ed è garante della libertà di espressione e di parola di tutti i Consiglieri
- 6.2** In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vicepresidente o, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere più anziano.
- 6.3** Il Presidente, in particolare:
- stabilisce, in accordo con il Dirigente Scolastico, i punti all'ordine del giorno delle sedute;
  - convoca e presiede le riunioni del Consiglio;
  - adotta tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori;
  - autentica con la propria firma i verbali delle sedute redatti dal segretario.
- 6.4** Il Presidente del Consiglio d'Istituto ha diritto di ottenere tutte le informazioni concernenti le materie di competenza del Consiglio, nonché la relativa documentazione e può disporre dei servizi di Segreteria per quanto concerne gli atti del Consiglio.

#### Art. 7 Funzioni del Segretario

- 7.1** Il Segretario ha il compito di redigere il verbale secondo le modalità previste all'art. 16 del presente Regolamento.

#### Art. 8 Convocazione

- 8.1** La convocazione del Consiglio d'Istituto deve essere disposta dal Presidente con il preavviso di almeno 5 giorni per le sedute ordinarie, di almeno 3 giorni per le sedute straordinarie e di 1 giorno per le sedute urgenti.
- 8.2** La convocazione deve essere effettuata sia con convocazione formale ai singoli Consiglieri, inviata esclusivamente per posta elettronica, sia mediante affissione all'albo on line, inoltre deve indicare la data, l'orario, la sede e l'ordine del giorno della seduta. Ogni Consigliere è tenuto a confermare la ricezione della convocazione attraverso una e-mail al Presidente del Consiglio d'Istituto.
- 8.3** Il Consiglio deve altresì essere convocato ogni qualvolta ne venga fatta richiesta sottoscritta da un terzo dei Consiglieri (6 membri), dal Collegio dei docenti, nonché dalla Giunta Esecutiva o dal Dirigente Scolastico. La richiesta di convocazione deve indicare la data, l'orario, la sede e l'ordine del giorno. È facoltà del Presidente, sentita la Giunta, differire la convocazione al fine di raggruppare eventuali altre richieste. Comunque la convocazione non può essere rinviata più di 10 giorni oltre il termine indicato nella richiesta.
- 8.4** Le sedute del Consiglio hanno di norma durata non superiore alle due ore e si svolgono nei locali della Scuola secondaria di 1° grado sita in Via Costagrande, 18 – Monte Porzio Catone.

## Art. 9 Validità delle sedute

**9.1** Le sedute del Consiglio d'Istituto e della Giunta Esecutiva sono valide se è presente la metà più uno dei componenti in carica. La verifica del numero legale viene fatta mediante appello nominale. In mancanza del numero legale, il Presidente, accertata formalmente la mancanza del quorum richiesto, scioglie la seduta e stabilisce la nuova data di convocazione, se necessario seguendo la prassi della seduta urgente.

**9.2** Se durante una seduta viene a mancare il numero legale, i lavori del Consiglio e della Giunta sono interrotti; gli argomenti non trattati saranno inseriti nell'ordine del giorno della successiva comunicazione.

**9.3** L'omessa convocazione anche di uno solo dei componenti del Consiglio o della Giunta invalida la seduta.

## Art. 10 Partecipazione alle sedute di rappresentanze esterne

**10.1** In relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno del Consiglio, il Presidente del Consiglio può autorizzare a partecipare alle sedute del Consiglio, a titolo consultivo, esperti che debbano intervenire a proposito di un preciso punto all'ordine del giorno, oppure rappresentanti del Comune e dei suoi organi di decentramento, organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi operanti sul territorio, associazioni territoriali, Enti o rappresentanti di altri Istituzioni scolastiche.

## Art. 11 Partecipazione degli elettori alle sedute

**11.1** Alle sedute del Consiglio d'Istituto può essere ammessa la presenza degli elettori delle componenti rappresentate (docenti, personale ATA, genitori), tenendo presente la capienza e l'idoneità dei locali disponibili, in qualità di uditori per un numero massimo di tre, previa richiesta scritta al Presidente almeno tre giorni antecedenti la seduta.

**11.2** Gli aventi diritto saranno individuati mediante conoscenza diretta dei membri del Consiglio di Istituto o tramite presentazione di un documento di identità che permetta di identificare se il nominativo della persona rientra nelle liste elettorali dell'Istituto.

**11.3** La presenza del pubblico è regolata dal Presidente in modo da garantire il regolare svolgimento dei lavori; qualora il comportamento del pubblico non consentisse l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione o deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica.

**11.4** Le riunioni del Consiglio hanno luogo sempre in forma non pubblica quando sono in discussione argomenti concernenti le persone.

## Art. 12 Ordine del Giorno

**12.1** L'ordine del giorno è redatto dal Presidente del Consiglio d'Istituto in collaborazione col Dirigente Scolastico.

**12.2** La seduta deve trattare gli argomenti secondo l'ordine con il quale sono stati iscritti all'ordine del giorno, tuttavia il Consiglio può decidere anche un diverso ordine di trattazione. L'ordine del giorno è vincolante, pertanto il Consiglio non può discutere argomenti diversi da quelli iscritti, a meno che, nella fase iniziale della seduta, con voto a maggioranza assoluta, il Consiglio decida di discutere argomenti non all'ordine del giorno.

**12.3** Le proposte dei Consiglieri di inserire argomenti all'ordine del giorno della riunione del Consiglio devono pervenire per scritto, tramite posta elettronica, al Presidente del Consiglio d'Istituto, con almeno 10 giorni di anticipo o essere verbalizzate nella precedente riunione del Consiglio.

**12.4** Ai sensi del D.lgs 297/1994, non è consentito ad alcun membro, a eccezione del Dirigente Scolastico, farsi sostituire nelle riunioni. Il Dirigente Scolastico può delegare un docente alla sua sostituzione.

#### Art. 13 Discussione

**13.1** In apertura dei lavori il Consiglio esamina l'ordine del giorno, decide a maggioranza eventuali modifiche all'ordine di trattazione degli argomenti e, a maggioranza assoluta, possibili modifiche all'ordine giorno.

**13.2** Tutti i membri del Consiglio hanno diritto di parola sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Il Presidente, raccolte le iscrizioni per gli interventi, dà facoltà di parlare seguendo l'ordine di iscrizione.

**13.3** La durata degli interventi dei Consiglieri può essere stabilita di volta in volta a seconda dell'argomento.

**13.4** Coloro che intervengono alla discussione devono attenersi all'argomento in esame, senza deviazioni.

**13.5** Non è consentito interrompere chi parla, può farlo solo il Presidente per un richiamo al Regolamento.

**13.6** Di volta in volta il Consiglio, qualora non riesca ad esaurire i punti all'ordine del giorno nel tempo prefissato, a maggioranza dei presenti, decide se esaurire gli argomenti all'ordine del giorno o aggiornare la seduta.

#### Art. 14 Gruppi di lavoro

**14.1** Il Consiglio d'Istituto, al fine di realizzare meglio il proprio potere di iniziativa, può costituire Gruppi di lavoro su argomenti specifici, anche con la partecipazione di rappresentanti delle componenti che non facciano parte del Consiglio stesso.

**14.2** I gruppi di lavoro svolgono funzioni referenti secondo le modalità stabilite dal Consiglio entro il tempo concordato.

**14.3** I Gruppi di lavoro possono essere convocati dai Coordinatori delle stesse.

#### Art. 15 Votazione e deliberazione

**15.1** Tutti i componenti del Consiglio hanno diritto di voto.

**15.2** Il Consiglio vota normalmente a scrutinio palese (con alzata di mano), ma anche per appello nominale o per scheda segreta.

**15.3** Ogni Consigliere ha diritto di chiedere la votazione per appello nominale, con la registrazione dei nomi dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti sul Verbale della seduta.

**15.4** Il voto è segreto per le sole questioni che comportino un giudizio sulle singole persone e quando è richiesto dalla maggioranza dei Consiglieri. In caso di votazione per scrutinio segreto, la Commissione scrutatrice è composta dal Presidente, dal Segretario e dal Consigliere più anziano.

**15.5** Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le astensioni non vanno conteggiate nel computo del totale dei voti validamente espressi. Non sono ammessi voti per delega per nessuno dei componenti in carica.

**15.6** Terminata la votazione, il Presidente annuncia il risultato della stessa, comunicando se quanto costituiva oggetto della votazione è stato approvato o respinto.

**15.7** Le delibere del Consiglio sono atti amministrativi definitivi contro i quali è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni. In presenza di ricorso l'efficacia della delibera s'intende sospesa fino al pronunciamento dell'organo competente, salvo che il Consiglio decida, all'unanimità, di mantenere la delibera valida.

#### Art. 16 Verbale delle sedute

**16.1** Di ogni seduta del Consiglio è redatto un verbale a cura del Segretario, numerato progressivamente a partire dall'insediamento del nuovo Consiglio. Il verbale deve indicare la data, l'ora e il luogo della seduta, l'ordine del giorno, chi assume la Presidenza e chi svolge le funzioni di Segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nominativi dei Consiglieri presenti e assenti, il riassunto delle discussioni per

ogni punto all'ordine del giorno, nonché l'esito delle votazioni. Il verbale è elaborato, letto e sottoscritto in seduta stante dal Presidente e dal Segretario.

#### Art. 17 Delibera mediante procedura scritta

**17.1** Qualora si rendesse necessario esaminare urgentemente un'istanza di competenza del Consiglio d'Istituto, relativa alle materie di cui al successivo comma 2 e con vincoli temporali che non consentano di attendere utilmente la convocazione della successiva riunione del Consiglio, si potrà procedere mediante procedura scritta per dibattere e deliberare in merito alla stessa.

**17.2** La procedura scritta può essere utilizzata esclusivamente per deliberare in merito alle materie di competenza del Consiglio di cui all'art. 3, comma 2, sub f, sub g, e all'art. 4, commi 2 e 3, con esclusione delle istanze che comportino oneri economici superiori al limite dei 2.000 Euro o variazioni all'assetto patrimoniale dell'Istituto.

**17.3** Per attivare la procedura scritta, il Presidente del Consiglio, in collaborazione con il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, provvederà a redigere, in formato elettronico, e a inoltrare per e-mail alle caselle di posta elettronica di tutti i Consiglieri una sintetica descrizione della proposta con la relativa bozza di delibera, in modo che ognuno possa prenderne visione.

**17.4** I Consiglieri in modo collegiale, sempre mediante scambio di e-mail, richiederanno eventuali chiarimenti e proporranno le opportune correzioni alla delibera; al termine di questa fase ed esclusivamente dopo esplicita e unanime approvazione della versione definitiva condivisa, la delibera si intenderà approvata dal Consiglio e potrà essere resa operativa. Sarà inoltre redatto il relativo verbale con la sintesi della proposta, il riassunto della discussione in merito alla stessa e la delibera approvata; il verbale dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal DGSA.

**17.5** Nel caso in cui non si raggiungesse il consenso unanime sulla bozza di delibera, l'intera materia potrà essere messa all'Ordine del giorno della riunione immediatamente successiva del Consiglio d'Istituto e approvata a maggioranza.

**17.6** La bozza della delibera e l'intera corrispondenza elettronica, fintantoché non saranno definitivi, non dovranno essere diffusi.

#### Art. 18 Pubblicazione delle Delibere

**18.1** La pubblicità degli atti del Consiglio d'Istituto avviene mediante affissione all'albo on line del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso.

**18.2** L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di dieci giorni lavorativi dalla relativa seduta del consiglio.

**18.3** I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'Ufficio di Segreteria dell'Istituto e sono esibiti a chi ne faccia richiesta secondo le disposizioni previste per l'accesso ai documenti amministrativi, di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241.

## PARTE SECONDA - LA GIUNTA ESECUTIVA

#### Art. 19 Composizione e convocazione

**19.1** Il Consiglio d'Istituto elegge nel suo seno la Giunta Esecutiva, composta da un docente, due genitori e un non docente, eletti a scrutinio segreto tra i componenti del Consiglio. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede, ed il Direttore dei servizi Generali ed Amministrativi, che svolge anche le funzioni di Segretario.

**19.2** La Giunta Esecutiva viene convocata dal Presidente in tempi utili alla successiva convocazione del Consiglio di Istituto. Il Dirigente Scolastico, sentito il parere unanime dei componenti della Giunta Esecutiva, può convocarla lo stesso giorno del Consiglio d'Istituto. La convocazione deve riportare l'indicazione del giorno, dell'ora e dei locali in cui si svolgerà la seduta, nonché l'ordine del giorno della stessa.

**19.3** In caso di assenza o impedimento del Dirigente Scolastico le funzioni di Presidente saranno svolte da un suo delegato.

**19.4** È consentita la partecipazione del Presidente del Consiglio d'Istituto o, in sua assenza, del Vicepresidente, ai lavori della Giunta.

**19.5** Le sedute della Giunta sono valide se sono presenti i componenti in numero corrispondente alla metà più uno di quelli in carica.

#### Art. 20 Competenze

**20.1** La Giunta Esecutiva propone il Programma annuale, predisposto dal Dirigente Scolastico, al Consiglio d'Istituto per l'approvazione in conformità con le norme vigenti.

**20.2** La giunta Esecutiva può proporre al Consiglio modifiche parziali al Programma, che possono altresì essere proposte in autonomia dal Dirigente Scolastico, in relazione anche all'andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale e a quello attuativo dei singoli progetti.

### PARTE TERZA – INCARICO

#### Art. 21 Durata in carica

**21.1** Il Consiglio d'Istituto rimane in carica per tre anni scolastici, così come il Presidente, il Vicepresidente e la Giunta Esecutiva. I membri che nel corso del triennio perdono i requisiti di eleggibilità o si dimettono dall'incarico vengono sostituiti. Il Consiglio, dopo averne preso atto, provvede alla surroga.

#### Art. 22 Decadenza dell'incarico

**22.1** I Consiglieri impediti a partecipare a una riunione devono avvisare il Presidente del Consiglio d'Istituto con congruo anticipo e comunque non oltre il giorno che precede la seduta stessa e devono comunicare per iscritto la propria assenza.

**22.2** I membri del Consiglio che non intervengano, senza comunicazione scritta, a tre sedute consecutive del Consiglio, decadono dalla carica e vengono sostituiti. Le assenze dei Consiglieri sono registrate nel verbale di ciascuna seduta.

**22.3** Il potere di promuovere la procedura di decadenza spetta al Presidente e la proposta del provvedimento deve essere notificata all'interessato entro cinque giorni. L'interessato ha facoltà di inviare giustificazioni scritte al Presidente e per conoscenza al Dirigente Scolastico e di intervenire nella seduta successiva nel corso della quale il Consiglio si pronuncerà a maggioranza assoluta sulla decadenza.

**22.4** Decadono altresì dalla carica i Consiglieri che abbiano perso i requisiti stabiliti dalla legge per l'elezione a componenti del Consiglio d'Istituto.

**22.5** In caso di decadenza di uno o più Consiglieri, il Consiglio ne prende atto e provvede alla surroga.

#### Art. 23 Dimissioni e sostituzioni dei Consiglieri

**23.1** Ogni Consigliere può rinunciare all'incarico presentando per iscritto le dimissioni al Presidente il quale ne dà notizia a ciascuno degli altri componenti. Il Consiglio prende atto della rinuncia del Consigliere nella prima seduta successiva alla presentazione della rinuncia stessa.

**23.2** In caso di dimissioni di uno o più Consiglieri, il Consiglio ne prende atto e provvede alla surroga.

#### Art. 24 Surroga dei membri cessati

**24.1** Per la sostituzione dei membri del Consiglio e della Giunta venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, si procede alla nomina di coloro che, in possesso dei requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive.

#### Art. 25 Disposizioni finali

**25.1** Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del **28/09/2016 con delibera n. 44**, è pubblicato nell'albo on line e nell'area Regolamenti del sito web dell'Istituto ed entra in vigore il giorno successivo all'affissione all'albo on line. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento valgono le leggi e le disposizioni ministeriali.

**25.2** Eventuali modifiche o integrazioni al Regolamento potranno essere apportate dal Consiglio d'Istituto con voto favorevole della maggioranza dei componenti.